

**DELIBERA N. 127 /13/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE CAPRI STORE) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s.m.i. e in particolare l'art. 5 ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s.m.i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 53/13/DISM/PROC. 2519/ZD - datato 13 maggio 2013 e notificato in data 28 maggio 2013, con cui si contesta alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa, il giorno 15 febbraio 2013, in fascia oraria non consentita: in particolare, dalle ore 07:01 circa alle ore 07:30 circa, dalle ore 07:32 circa alle ore 08:00 circa, dalle ore 08:02 circa alle ore 08:24 circa, dalle ore 08:32 circa alle ore 09:00 circa e

dalle ore 09:01 circa fino alle 16:00 circa in replica sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 e 892 che si inducono ad utilizzare;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio da parte della predetta società in data 26 luglio 2013;

RILEVATO che la predetta società in sede di audizione, in data 10 settembre 2013, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostenuto che a) *“la programmazione televisiva contestata non ha ad oggetto predizioni divinatorie o di tipo cabalistico, ma chiari riferimenti a calcoli statistici e matematici”* evidenziati mediante scritte che compaiono sullo schermo televisivo e mediante affermazioni dei vari conduttori delle televendite che, tra l'altro, puntualizzano la mancata certezza nella vincita al gioco del lotto e avvertono della possibilità del rischio di *“dipendenza dal gioco”*;

b) la parte precisa che le televendite in questione non sono state trasmesse in fascia protetta – 16.00 / 19.00 -. La trasmissione delle televendite oggetto di contestazione è cessata non appena notificata la contestazione;

c) la parte fa presente che televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, al pari di quelle oggetto del presente procedimento sanzionatorio, continuano ad essere trasmesse su altri servizi di media audiovisivi nazionali e locali e su emittenti televisive satellitari, ritenendo da una parte non corretto che l'entità della sanzione irrogata al servizio di media audiovisivo che opera in ambito locale sia ridotta ad un decimo rispetto a quella fissata per i servizi di media audiovisivi che operano in ambito nazionale e dall'altra parte che *“consorzi, syndacation di emittenti locali”* godano della predetta riduzione ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società sopra menzionata non possa trovare accoglimento ai fini dell'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio. Le televendite in questione non hanno ad oggetto previsioni concernenti il gioco del lotto elaborate in via esclusiva su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti mediante una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico, di cui non si fornisce alcuna informazione ai telespettatori nel corso della trasmissione delle televendite stesse; trattasi, pertanto, di pronostici realizzati mediante previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. L'eccezione sollevata dalla parte e indicata al punto b) di cui sopra non può essere accolta, in quanto la previsione normativa contenuta nel citato art. 5 ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP vieta la trasmissione delle televendite in questione anche nella fascia oraria 7.00-16.00 e 19.00-23.00. L'altra eccezione sollevata dalla parte e indicata al punto c) di cui sopra non può essere accolta, in quanto, in virtù della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dalla televendita; d'altra parte, sul fornitore del servizio di media audiovisivi Capri Store grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1) e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3);

CONSIDERATO che le televendite in questione, oltre ad essere state trasmesse tra le ore 7:00 e le ore 23:00, presentano sullo schermo televisivo in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione più episodi violativi delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame ha provocato notevoli effetti pregiudizievoli ai telespettatori e, in particolare, a quelli psicologicamente più vulnerabili;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso; in particolare, la società ha precisato di aver cessato la trasmissione del programma televisivi in questione, da cui consegue un'attenuazione delle conseguenze della violazione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; la società in esame, nel cessare la trasmissione dei programmi in questione ha posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento sotto il profilo della considerazione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.188.753,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO che alla violazione con la reiterazione della medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19 fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/13/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 127/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani